



Provincia di Padova
Comune di Limena

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI ORTI URBANI
SU TERRENI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI LIMENA**

(Deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 4.3.06)

SOMMARIO

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Finalità
- Art.3 - Requisiti per l'assegnazione
- Art.4 - Bando
- Art.5 - Criteri di priorità per l'assegnazione
- Art.6 - Durata dell'assegnazione
- Art.7 - Canone
- Art.8 - Coltivazione
- Art.9 - Divieti dell'assegnatario
- Art.10 - Divieti di modifica
- Art.11 - Doveri dell'assegnatario
- Art.12 - Assemblea
- Art.13 - Comitato di Gestione
- Art.14 - Vigilanza
- Art.15 - Revoca, recesso e decadenza
- Art.16 - Danni
- Art.17 - Modifiche regolamento
- Art.18 - Soppressione degli orti
- Art.19 - Rinvio
- Art.20 - Sottoscrizione

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI
SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LIMENA**
(Deliberazione del Consiglio comunale n. ... del ...)

**Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Comune di Limena assegna ai cittadini maggiorenni residenti in Limena che ne facciano richiesta, in forma individuale o in gruppo di cui indicato il responsabile e il domicilio, nella misura di un appezzamento per domanda, parti di terreni comunali da destinarsi a orto. La superficie dell'orto assegnato sarà di circa 24,5mq. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con il terreno lavorato e delimitato lungo il margine esterno del lotto ad orti.
2. Il presente Regolamento definisce criteri e modalità di assegnazione, gestione e coltivazione come "orti urbani" di appezzamenti di terreno di proprietà comunale, o di cui il Comune di Limena abbia titolo per poterne liberamente disporre, in accordo con le proprietà, al fine del loro uso da parte di cittadini.
3. Ai fini del presente regolamento s'intende per orto urbano un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

**Articolo 2
FINALITA'**

1. Il Comune di Limena, al fine di riqualificare il tessuto urbano e di agevolare attività volte all'utilizzazione sociale dei terreni liberi nonché per proficuo impiego del tempo libero, può assegnare a cittadini che ne facciano richiesta appezzamenti di terreno da destinare, senza scopo di lucro, a colture ortive.
2. Le procedure per l'assegnazione sono curate da una struttura comunale, Commissione, alla quale resta attribuita la potestà di verifica e controllo sull'utilizzo degli orti urbani e dell'efficacia dell'iniziativa.

**Articolo 3
REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

1. Per l'assegnazione dei terreni ad uso orto urbano i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Limena;
 - b) non disporre nel territorio del Comune di Limena di fondi di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione;
 - c) essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in tal senso.
 - d) non aver avuto condanne penali per reati contro l'ambiente.I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere comprovati mediante autocertificazione allegata alla domanda.
2. La domanda di assegnazione dell'orto è da inoltrarsi presso l'ufficiodel Comune.

**Articolo 4
BANDO**

1. La Giunta Comunale individua con proprio provvedimento, sulla base di elenchi di terreni di proprietà comunale, ovvero nelle disponibilità del Comune, i terreni da destinare a colture ortive da assegnare secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Sulla base di tali elenchi una Commissione, costituita dal Comune, approva apposito bando di assegnazione. Il bando per l'assegnazione degli orti, deve contenere, oltre ad una sommaria indicazione delle aree da assegnare, i requisiti, le modalità ed i titoli di preferenza utilizzati per l'assegnazione a seguito di domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel bando stesso. Al bando viene data adeguata pubblicità in ambito comunale e cittadino mediante la sua pubblicazione all'Albo del Comune, l'affissione di manifesti e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione. Il bando deve altresì indicare l'ufficio del Comune presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree ortive.

**Articolo 5
CRITERI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE**

1. La graduatoria degli aventi titolo è predisposta sulla base dei criteri di priorità di seguito elencati e sulla base di eventuali ulteriori titoli che la Commissione ritenga inserire nel bando:

- ordine di arrivo della domanda (data di ricevimento della stessa, timbro postale);
- essere pensionati, casalinghe o, comunque, non svolgere attività lavorativa retribuita;
- anzianità del richiedente a decorrere dall'età di anni 50;
- situazioni di handicap del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso;
- residenza nell'area in cui si trova l'appezzamento;

I criteri di priorità, con l'attribuzione del punteggio relativo, devono essere indicati nel bando.

Parimenti devono essere indicati i titoli di precedenza, da applicarsi in caso di parità di punteggio.

Articolo 6

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Il contratto tra l'assegnatario e l'Amministrazione Comunale ha durata di anni due, con possibilità anticipata di recesso.
2. La prima assegnazione fatta con il provvedimento di cui all'art.4 ha durata di un anno.
3. L'assegnazione è nominativa, unica e intransferibile.
4. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione al Comune, per gli adempimenti di competenza.

Articolo 7

CANONE

1. L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone annuo il cui importo, per ciascun anno di concessione, viene fissato con un provvedimento della Giunta Comunale di cui all'art.4.
2. Il canone deve essere versato al Comune di Livenza tramite bollettino c.c. postale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone stesso.
3. Nel caso in cui l'assegnazione degli orti urbani avvenga nel corso dell'anno, il termine entro cui versare il canone è fissato con il provvedimento di cui al citato art.4.

Articolo 8

COLTIVAZIONE

1. Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente ai conseguimenti di prodotti per uso proprio.

Articolo 9

DIVIETI DELL'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnatario non può:

- a) tenere in forma stabile sull'area assegnata animali;
- b) tenere in forma stabile sull'area assegnata strutture e/o materiali ad esclusione del bidone raccolta acqua;
- c) usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, né diserbanti o altri prodotti che possano in qualche modo recare disturbo;
- d) coltivare piante arboree;
- e) abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali; i rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;
- f) recare disturbo al vicinato con schiamazzi, canti, suoni o danze, ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- g) usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
- h) avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione.
- i) installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui; accendere fuochi, allestire strutture per la cottura dei cibi;
- j) accedere all'orto con mezzi motorizzati, compresi i ciclomotori;
- k) è vietato l'impiego di materiali diversi da quelli indicati dal presente regolamento, evitando l'utilizzo di materiali eterogenei di risulta.

Articolo 10

DIVIETI DI MODIFICA

1. L'assegnatario non può:

- a) modificare le strutture avute in uso;

- b) occultare la vista dell'orto con teli plastici o steccati, ammassare bidoni o contenitori per la raccolta;
 - c) costruire semenzali chiusi, costruire passaggi pedonali in cemento o con elementi a lastre o simili, costruire capanni per il ricovero degli attrezzi o di materiali;
 - d) costruire pergolati di legno o di altro genere.
2. È consentita unicamente la realizzazione di un percorso interno all'orto, in posizione centrale, della larghezza di circa 50cm in terra battuta.

Articolo 11 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'assegnatario s'impegna a contribuire alla manutenzione degli spazi comuni.
2. L'assegnatario s'impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne in nessun modo il perimetro e la fisionomia.
3. Ogni assegnatario è tenuto a far fronte alla spesa generale dell'acqua utilizzata per l'irrigazione del proprio orto e alle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle parti in comune in base ai millesimi del terreno assegnato, oltre alla manutenzione ordinaria del proprio orto.
4. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata la Commissione potrà proporre al Comune, con parere scritto motivato, la revoca dell'assegnazione.
5. L'assegnatario potrà:
 - a) realizzare strutture a tunnel con teli in plastica per orticoltura di altezza massima m 0,80, utilizzando la stessa tipologia (struttura e colore telo) in tutta l'area;
 - b) realizzare la pacciamatura della superficie coltivabile con tessuto pacciamante; utilizzando la stessa tipologia in tutta l'area.

Articolo 12 ASSEMBLEA

1. Per ciascun lotto di orti urbani gli assegnatari si riuniscono in assemblea.
2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed ha le seguenti funzioni:
 - a) programmare ed organizzare la manutenzione degli spazi comuni; fissare le modalità di pagamento delle spese di cui all'art.10;
 - b) discutere e proporre modifiche ed integrazioni al presente Regolamento;
 - c) collaborare con la Comitato di gestione per il buon funzionamento degli Orti;
 - d) eleggere due rappresentanti del Comitato di gestione.

Articolo 13 COMITATO DI GESTIONE

1. I due rappresentanti eletti dall'assemblea di cui all'articolo precedente, con un rappresentante del Comune designato dalla Giunta Comunale, formano il *Comitato di Gestione degli Orti*, cui compete:
 - a) convocare l'assemblea degli assegnatari almeno una volta;
 - b) convocare l'assemblea per corsi di aggiornamento sulla buona pratica agricola;
 - c) gestire gli spazi e le strutture comuni; provvedere alla gestione (e in particolare alla loro quantificazione) delle spese di cui all'art.10.
 - d) segnalare al Comune le esigenze di manutenzione straordinaria;
 - e) vigilare sul rispetto e sull'applicazione del presente Regolamento;
 - f) dirimere le controversie tra gli assegnatari;
 - g) proporre al Comune la decadenza dalle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti dal presente regolamento.
2. Solo i membri del *Comitato di Gestione* possono interloquire con gli Uffici del Comune per i problemi di gestione.

Articolo 14 VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento, avviene attraverso il Comitato di Gestione e, ove occorra, attraverso il Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 15 REVOCA, RECESSO E DECADENZA

1. In caso di decesso o trasferimento dell'assegnatario, o in qualsiasi altra condizione per cui l'assegnatario non rientri tra gli aventi diritto, verrà disposta l'immediata revoca dall'assegnazione fatta salva la possibilità, nel solo caso di decesso dell'assegnatario, di subentro del coniuge sino al termine dell'assegnazione.
2. Il recesso preclude la possibilità di ripresentare la domanda di assegnazione anche per lotti successivi, salvo che sia sorretta da idonea motivazione la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale della Pubblica Amministrazione.
3. La decadenza dell'assegnazione è pronunciata, nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalla Giunta Comunale su proposta del Comitato di Gestione degli orti e previa istruttoria da parte della Commissione. Il provvedimento di decadenza deve essere motivato.
4. Il provvedimento di decadenza potrà essere assunto dopo che sia decorso inutilmente un mese dall'invio di un formale invito al rispetto del regolamento e alla rimozione delle cause di inadempienza; esso preclude la possibilità di presentare domanda di assegnazione di orti anche per lotti diversi da quello per cui è adottato il provvedimento.
5. In caso di recesso, di revoca o di decadenza da parte di un assegnatario, subentra nell'assegnazione, il primo dei richiedenti che si trova in graduatoria per il medesimo lotto.
6. Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

Articolo 16 DANNI

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. Il Comune resta pertanto sollevato da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Articolo 17 MODIFICHE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Civica Amministrazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Articolo 18 SOPPRESSIONE DEGLI ORTI

1. La Giunta Comunale può disporre, con atto unilaterale, la soppressione degli orti per esigenze di interesse pubblico, senza alcun indennizzo agli accessori.

Articolo 19
RINVIO

1. Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legge.

Articolo 20
SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima dell'assegnazione.